

ACCORDO INTEGRATIVO

Oggetto: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE - ANNO 2017.

In data 2 febbraio 2017, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra l'ENEA e le OO.SS., al termine del quale è stato sottoscritto il presente accordo integrativo.

LE PARTI:



- visto quanto stabilito dall'art. 59 del DPR n. 509/79 per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- visto l'art. 24 del DPR n. 171/91 che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;
- visti gli artt. 51 del CCNL EPR 1994-1997 e 74 del CCNL EPR 1994-1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
- visto l'art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 1° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate;
- visto l'art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 1° biennio economico 2006-2007, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dell'attuale CCNL EPR;
- visto l'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009 Norme di omogeneizzazione "Assicurazioni integrative";
- visto l'art. 28, comma 3, lettera j) del CCNL EPR 2002 - 2005 in tema di contrattazione collettiva integrativa;
- visto l'accordo integrativo per la ripartizione del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale sottoscritto il 14 novembre 2016, già approvato, nel testo, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. 58743 del 10 novembre 2016 e prot. 86139 del 8 novembre 2016;
- considerato che l'ammontare delle risorse inserite nel Cap. U.1.01.01.02.001.03. (già Cap. 220) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 risulta pari a € 1.705.960;
- vista l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 5 dicembre 2016, prot. ENEA/2016/59855/PER-ROS;
- considerato adempiuto quanto previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale

1. La costituzione, per il 2017, del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, sarà definita con gli stessi parametri (voci di bilancio relative alle spese di personale e percentuale da utilizzare), già utilizzati nel 2016, di cui all'accordo integrativo sottoscritto il 14 novembre del medesimo anno.
2. L'importo da destinare al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, così come inserito nel Cap. U.1.01.01.02.001.03. (già Cap. 220) del bilancio di previsione 2017, ammonta a € 1.705.960, da ripartire secondo le modalità indicate nel successivo art. 2.
3. La percentuale adottata per determinare lo stanziamento destinato al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale è pari all' 1% delle spese di personale.



Art. 2
Ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale, per l'anno 2017, stante i maggiori oneri di spesa previsti per la Polizza Sanitaria Integrativa rispetto all'anno precedente, che vanno ad assorbire quasi interamente l'importo di cui al precedente art. 2, comma 2, viene ripartito secondo quanto riportato nella seguente tabella:









| | BENEFICIO | IMPORTO (€) |
|---|--|-------------|
| A | Polizza Sanitaria | 1.705.960 |
| B | Colonie, Centri estivi e Soggiorni all'estero per i figli dei dipendenti | 0 |
| C | Borse di studio ai figli dei dipendenti | 0 |
| D | Sussidi | 0 |
| | TOTALE | 1.705.960 |

2. Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 1.705.960, le risorse destinate al beneficio di cui alla lettera A della tabella indicata nel precedente comma 1, potranno subire una diminuzione, fino ad un limite massimo del 25%, da destinare, previa intesa tra le parti, ai benefici di cui alle lettere B, C e D della citata tabella.
3. In coerenza con quanto previsto nell'analogo accordo per la ripartizione dei benefici di natura assistenziale e sociale per il 2016, eventuali residui saranno utilizzati nell'anno successivo.

Art. 3
Modalità di utilizzo delle risorse

1. Il beneficio di cui alla lettera A della tabella indicata nel precedente art. 2, continua ad essere assicurato secondo le modalità procedurali già stabilite dall'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009.
2. Alla luce delle mutate disponibilità finanziarie da destinare ai benefici di cui alle lettere B, C e D della citata tabella, le parti si impegnano a rivedersi, entro i primi mesi del 2017, al fine di una revisione complessiva dell'attuale disciplina per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale.

Letto, approvato e sottoscritto

| ENEA | Organizzazione sindacale | Data della firma |
|---|--|------------------|
|  | FLC - CGIL  | 02-02-2017 |
|  | FIR - CISL  | 03.02.2017 |
|  | UIL - RUA  | 02/02/2017 |
|  | ANPRI  | 02/02/2017 |
| | USI-RDB Ricerca | |